



Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizionegioeni.it

Sito web: http://www.ardizionegioeni.it

C.F. 80001650870

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 64

OGGETTO: Vincolo di indisponibilità e impignorabilità di somme destinate ai servizi indispensabili istituzionali fino al

30/06/2018.

L'ANNO DUEMILA E DICIASSETTE

IL GIORNO 04/06/18

DEL MESE DI GIUGNO

ALLE ORE 13,00

IN PALESTRA, presso SEDE ASSessorATO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA
VIALE REGIONE SICILIANA 2194

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati all'indirizzo email di ciascun Consigliere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI E' RIUNITO NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

		PRESENTI	ASSENTI
DOTT. GIAMPIERO PANVINI	PRESIDENTE	X	
DOTT. MASSIMO DE NATALE	CONSIGLIERE	X	
DOTT. GIOVANNI CUDIA	CONSIGLIERE	X	
DOTT. ANTONINO COSTUMATI	CONSIGLIERE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale dell'Ente Dott. Angelo Tomaso Rigano
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione,
il Dott. Giampiero Panvini quale

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 21.11.17;

Vista la normativa generale sulle IPAB;

Vista la Deliberazione n.235 del 28/11/2016 con allegato regolamento disciplinante gli atti di competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di pertinenza dell'organo di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria;

Visto che nessun emendamento è stato apportato alla suddetta proposta;

Visti gli emendamenti con nota allegata;

Con voti espressi nei modi e termini di legge

Votanti 6 Voti favorevoli 6 Voti astenuti / Voti contrari /

All'unanimità

A maggioranza

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata.

Approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata con gli emendamenti in allegato.

IL PRESENTE VERBALE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE, VIENE SOTTOSCRITTO COME PER LEGGE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Tomaso Rigano)

I CONSIGLIERI
(Dott. Massimo De Natale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Giampiero Panini)

(Dott. Giovanni Cudia)

(Dott. Antonino Costumati)

Estremi di pubblicazione

La presente è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n.69) dal _____ al _____ senza reclami.

Catania, _____

L'Impiegato addetto

Il Segretario Generale

Atto non soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'ART. 68 comma 3° della L.R. 10/99

Atto soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell'ART. 68 commi 3° della L.R. 10/99

Trasmesso all'ORGANO TUTORIO in data _____ PROT. N° _____

DECISIONE TUTORIA



Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizionegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizionegioeni.it>

C.F. 80001650870

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10 DEL 21/11/2017

OGGETTO: Vincolo di indisponibilità e impignorabilità di somme destinate ai servizi indispensabili istituzionali fino al 30/06/2018.

PROPOSTA.

Inserita all'ordine del giorno prot.n. 1833 del 7-12-17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'Istituto per ciechi "ARDIZZONE GIOENI" è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), giusta decreto della Regione Siciliana del 12/11/1987 n° 733, ed ha natura di **Ente Pubblico non economico regionale** e persegue delle finalità di assistenza siccome sancite negli artt. 3, 4 dello Statuto di cui alla Deliberazione n. 33 del 26/03/2016, approvato con DPRS n. 455 del 04/10/2016 e come di seguito riportate;

Art. 3 – Scopi e finalità

L'Istituto assume quali sue fondamentali finalità l'educazione, l'istruzione, l'orientamento e la formazione professionale, la riabilitazione, la ricerca, l'assistenza dei ciechi e degli ipovedenti, come definiti dalle leggi vigenti.

L'Istituto concorre, conformemente alle predette finalità, a garantire pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale e di accesso al lavoro, di opportunità sportive e ricreative e promuove la solidarietà a favore delle persone minorate della vista.

Le suddette finalità sono perseguite, in via prioritaria e senza alcun obbligo di precedenza mediante:

1. *La realizzazione di interventi e di progetti per l'integrazione, l'educazione permanente l'istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e la ricerca nel settore della disabilità;*
2. *l'istituzione, l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, di scuole di ogni ordine e grado, secondo la vigente normativa;*
3. *l'organizzazione e la gestione dei servizi residenziali e territoriali specializzati per l'assistenza, la riabilitazione e il recupero dei minorati della vista con disabilità aggiuntive, anche in collaborazione con istituzioni*

competenti pubbliche e private, a carattere nazionale e internazionale, con particolare riferimento e rapporti di collaborazione con i Paesi del bacino del Mediterraneo;

4. l'organizzazione e la gestione di forme di convivialità e residenzialità per minorati della vista che frequentino scuole di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale;

5. l'organizzazione e la gestione dell'attività di sostegno prescolastiche e post-scolastiche e di attività integrative specifiche e necessarie alla piena autonomia ed integrazione dei minorati della vista;

6. l'istituzione e la gestione di un centro di consulenza e documentazione per l'integrazione scolastica e sociale dei minorati della vista;

7. l'individuazione, la gestione e la promozione d'iniziativa di formazione professionale, di orientamento e d'accompagnamento al lavoro, rispondenti all'evoluzione del contesto socio-economico ed al progresso tiftotecnologico;

8. la realizzazione di centri residenziali per minorati della vista adulti ed anziani di ambo i sessi.

L'Istituto può estendere la propria attività nelle tipologie previste dal D.P.R.S. 4/6/96 e successive modifiche ed integrazioni, in quella della Lunga-assistenza in favore di soggetti non autosufficienti ed in quella di accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati.

L'Istituto opera nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Siciliana, dello Stato Italiano e della Comunità Europea. Nell'ambito delle proprie attività l'IPAB collabora con gli enti Locali Territoriali, si collega con altri servizi sociali del territorio Comunale, Provinciale e Regionale e promuove l'integrazione degli interventi sociali e sanitari.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente statuto l'Istituto Ardizzone Gioeni può convenzionarsi con altre IPAB, con Enti pubblici e con privati nelle forme di legge.

La disciplina della attivazione e del funzionamento delle singole attività è regolata da regolamenti interni.

Art. 4 – Servizi

L'Istituto garantisce ai destinatari dei servizi un adeguato livello assistenziale, nel rispetto della dignità e della riservatezza personale.

E' prevista l'assistenza religiosa, nel rispetto della libertà di culto prevista dalla Costituzione.

Che a tali finalità e servizi assistenziali sono anche **funzionalmente riservati e destinati i necessari mezzi economici e finanziari** – siccome disposto dall'art. 5 del medesimo Statuto a tenore del quale

“ Il patrimonio dell'Istituto è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.

Essi sono strumentali al raggiungimento degli scopi.

L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini mediante:

1. le rendite patrimoniali;
2. le rette degli utenti a carico degli stessi e/o degli eventuali enti eroganti;
3. i finanziamenti ed i contributi di Enti pubblici e privati;
4. oblazioni, lasciti, donazioni e legati in favore dell'Istituto;
5. canoni di locazioni di immobili di proprietà dell'Istituto;
6. ogni altra entrata ordinaria e straordinaria, derivante da iniziative ed interventi diversi.

Che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità pubbliche dell'Ipab, è necessario dichiarare l'impignorabilità delle somme esistenti presso la tesoreria dell'Ente;

Richiamata al riguardo la disciplina relativa al vincolo di indisponibilità operante per il patrimonio delle Ipab ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. n. 207/2001 in combinato disposto con l'art.828 del c.c., nonché l'art 159 del D.Lgs n. 267/2000;

Che in ordine alla natura giuridica ed alla disciplina applicabile, la giurisprudenza ha ricondotto le **Ipab alla medesima disciplina degli Enti Locali** e ciò per quanto concerne proprio la **disciplina della finanza pubblica e del personale dipendente**;

Che la Corte Costituzionale con sentenza n. 161/2012, si è espressa sull'argomento seppure in materia di applicazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 in materia di “Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio”, rilevando come <<...l'evidenziata peculiarità delle IPAB non impedisca la riconducibilità delle stesse alle regole degli enti locali...>>;

Che in ordine all'equiparazione delle IPAB agli Enti Locali, si era già espresso in precedenza anche il Consiglio di Stato, affermando che **Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla l. 17 luglio 1890 n.**

6972 e successive modifiche, fino al momento della loro soppressione e contestuale trasferimento di beni e personale ai comuni in esecuzione dell'art. 25 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, erano annoverabili tra gli enti locali: ciò in base alla legislazione sul personale dipendente che ha incluso le istituzioni in parola tra detti enti, alle forme di controllo analoghe a quelle dettate per i comuni e le province, nonché all'espressione "altri enti locali" contenuta negli art. 118 e 130 cost. in forza della quale deve ritenersi ente locale quello dotato di autonomia il cui ambito territoriale non è componente costitutiva, ma, esclusivamente, un limite spaziale di validità degli atti e di efficacia dell'azione. ... (Consiglio di Stato, sez. V, 11/04/1991, n. 516);

Che sul tema, recentemente, l'Anac e la Corte dei Conti hanno emesso dei pareri nei quali hanno affermato che le IPAB sono assimilabili agli enti strumentali regionali e locali;

Che ad ulteriore conferma dell'applicabilità della disciplina dettata dal T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000 anche alle IPAB, si rileva come ai dipendenti delle ex- IPAB Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, si applica in base alle previsioni del c.c.n. quadro del 18 dicembre 2002 la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali;

Che in ordine alla applicabilità dell'art. 159 T.U.E.L ed in generale della disciplina dettata in materia di Enti locali, si rileva che la normativa dettata dal TUEL è applicabile anche alle c.d. aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB). Invero, il predetto T.U.E.L. disciplina tra le altre, al titolo V artt. 112 ss., anche i servizi socio-assistenziali, prevedendo peraltro sub articolo 113 bis in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica che: <<...1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili; ...>>.

L'art. 114 poi definisce l'azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale; e l'istituzione quale organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, la quale conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.

Che ne consegue come la normativa dettata dal TUEL è applicabile anche all'Istituto per ciechi "ARDIZZONE GIOENI", che è un'Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), avente natura di **Ente Pubblico non economico regionale** e persegue delle finalità di assistenza siccome sancite negli artt. 3, 4 dello Statuto di cui alla Deliberazione n. 33 del 26/03/2016, approvato con DPRS n. 455 del 04/10/2016 e come riportate nel relativo statuto;

Che il riconoscimento e l'equiparazione delle IPAB alla disciplina degli Enti Locali risulta consolidato anche dai seguenti elementi:

1. parere del Consiglio per la Giustizia Amministrativa nella Regione Sicilia del 14-10-1980, all'uopo interpellato dall'Assessorato degli Enti Locali in materia di assunzione di personale, **nel quale si afferma la natura di enti pubblici istituzionali delle II.PP.AA.BB.**;
2. circolare dell'Assessorato degli Enti Locali, **in materia di regole sull'assunzione del personale dipendente, nella quale le II.PP.AA.BB. vengono raggruppate sotto l'indicazione di "enti locali ed istituzionali (Province, Comuni, aziende speciali, consorzi, II.PP.AA.), in GURS del 09/06/2000;**
3. parere dell'Assessorato degli Enti Locali di Palermo del 16-12-1995 nel quale leggesi **"... avendo le I.P.A.B. natura di enti locali, sia pure non territoriali (Corte cass., sez. riun., sent. 28.10.1995, n. 11298), il predetto divieto si applica anche ad esse in forza dell'art. 7 della citata l.r. n. 14/1958, che lo estende appunto agli enti locali."** (all'uopo, si rileva come tale Legge Regionale Sicilia n. 14/1958, all'art. 7 disponga che: <<...Le norme contenute nell' art. 6 si applicano a tutti gli Enti locali comunque dipendenti o vigilati dalla Regione.;>>);
4. parere dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle autonomie locali del 10-09-2007 n. 3415 che afferma l'applicazione in materia di assunzione del personale IPAB, della Legge regionale Sicilia n. 15/2004 art. 49 sull'assunzione presso le amministrazioni e gli enti pubblici mediante concorso pubblico riferito a <<...Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza>>;
5. art 126, comma 2 TUEL secondo il quale le IPAB sono dei pari sottoposte al **medesimo controllo preventivo di legittimità previsto per gli atti degli enti locali**, in quanto così dispone la norma citata: **"il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza"**;
6. **la Corte Costituzionale 16/10/1990 n. 466 ha altresì affermato che: <<... l'art. 12 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito le funzioni che riguardano "l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e**

l'estinzione degli enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto", enti, fra i quali, rientrerebbero senza dubbio le I.P.A.B.>>;

Che, ancora, sotto un ulteriore profilo, **si rileva come già la giurisprudenza aveva già affermato che il legislatore nell'adoperare la dizione Enti Locali**, intenda fare espresso riferimento a **tutti gli Enti locali anche territoriali**. Ed invero, la Cassazione civile, sez. un. 28/10/1995 n. 11298 - in un caso relativo alla esclusione dell'applicabilità alle IPAB della norma dell'art. 58 della legge n. 142 del 1990 in materia di Ordinamento delle autonomie locali, in quanto ritenuta applicabile solo nei confronti degli amministratori e del personale dei Comuni e delle Province - ha affermato che: <<...ai dipendenti e agli amministratori delle ipab pubbliche che, come quelle in esame, esercitano la loro attività in una zona limitata del territorio nazionale, è applicabile l'art. 58 della legge n. 142 del 1990, il quale ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa (per dolo o colpa) degli impiegati civili dello Stato, ai dipendenti e amministratori di tutti gli enti locali, È evidente, infatti, che il legislatore si riferisca a tutti gli enti locali e non solo a quelli territoriali, ogni qual volta adoperi tale espressione (ente locale), senza manifestare lo intento di circoscrivere l'ambito di operatività della norma ad alcuni di essi. *Questa conclusione è confermata dal diverso contenuto dell'ultimo comma dell'art. 58, il quale ha definito personale la responsabilità e ne ha negato la trasmissibilità agli eredi, solo con riguardo ai dipendenti e amministratori degli enti locali territoriali (Comuni e Province).D'altra parte, un'interpretazione restrittiva dell'art. 58, che ne escluda la riferibilità alle ipab con la conseguente perdurante operatività, nei confronti dei loro amministratori e dipendenti, della disciplina sulla responsabilità, prevista dalla legge n. 6972 del 1890 (e succ. modif.), contrasterebbe con il principio dello scioglimento di tali istituti e dell'inglobamento di essi nei Comuni (ai quali l'art. 58 e senza dubbio applicabile), sancito dalla legge n. 616 del 1977.>>;*

Richiamata, dunque, la normativa contenuta all'art.159 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il tenore dell'art.159 del D. lgs n. 267 del 18 agosto 2000 laddove è statuito che *"non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri"*;

Precisato che vanno altresì escluse ex legge da eventuali azioni esecutive le somme di denaro che una apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio (cfr. Cassazione civ., sez. III 10/07/1986, n.4496) e che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dalla Regione per la realizzazione di interventi di investimento nei servizi indispensabili con specifico vincolo di destinazione;

Considerata dunque, nella fattispecie, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata di somme destinate ad un pubblico servizio;

Che pertanto devono ritenersi indisponibili e non assoggettabili ad esecuzione forzata tutte le somme ed in particolare quelle destinate al pagamento:

- a) delle retribuzioni al personale dell'Ente comunque denominato e dei conseguenti oneri riflessi;
- b) di fatture o altro per l'assolvimento dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari;
- c) di somme a destinazione vincolata finanziate da Enti;
- d) di somme derivanti da alienazione di beni vincolate con deliberazione approvata dall'Organo Regionale di

Controllo;

Vista la delibera consiliare n. 40 del 02/10/2017 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2017;

Vista la normativa generale sulle Opere Pie

Vista la legge 17/07/1890 n° 6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 9/5/1986 n° 22

Visto lo Statuto dell'Ente adottato con Deliberazione n.33 del 26/03/2016 ed approvato con Decreto Presidenziale n.455 del 04/10/2016 e relativa pubblicazione del D.P. sulla GURS n.48 del 04/11/2016;

Vista la Deliberazione n. 235 del 28/11/2016 con allegato regolamento disciplinante gli atti di competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di pertinenza dell'organo di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria;

Attesa l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto per le motivazioni espresse in premessa;

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte motiva e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

- 1) Di dichiarare, ai sensi e per effetto del combinato disposto dell'art 13 del D.Lgs. n. 207/2001 dell'art.828 del c.c. e dell'art.159 del D. Lgs 267/2000, l'indisponibilità e la impignorabilità delle somme che saranno introitate in Entrata del Bilancio di Previsione 2018 e destinate al pagamento delle spese, in conformità all'allegato prospetto contabile;
- 2) Di considerare l'indisponibilità e l'impignorabilità delle somme suddette fino al 30/06/2018;
- 3) Di precisare che altresì sono impignorabili le somme che attengono a fondi accreditati dalla Regione con lo specifico vincolo disposto da atti amministrativi per specifiche finalità pubbliche e sono collegate ad altrettanti servizi indispensabili;
- 4) Di diffidare il Tesoriere dal rendere dichiarazione positiva ex art.547 c.p.c., nel caso in cui a seguito di eventuali azioni esecutive non siano disponibili in cassa dell'Ente somme eccedenti quelle vincolate in forza del presente atto;
- 5) Di notificare copia del seguente provvedimento al Tesorerie dell'Ente;
- 6) Di disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come sopra vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno per come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.69/98 e successive;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nel link "Amministrazione Trasparente";
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVO VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA
RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

L'ISTRUTTORE DELL'ATTO

Rag. Salvatore Centamore

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Angelo Tomaso Rigano

Proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/12/2017 al n. 64
del registro cronologico delle deliberazioni per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Tomaso Rigano)

I CONSIGLIERI
(Dott. Massimo De Natale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Giampiero Panini)

(Dott. Giovanni Cudia)

(Dott. Antonino Costumati)